

BUONISCITA DIPENDENTI POSTE

Lo studio è stato interpellato da diversi dipendenti in merito alla sorte della buonuscita riferita al periodo lavorato presso l'allora Amministrazione postale.

L'avv. Fabio Petracchi ha fornito il seguente **PARERE**:

"Faccio seguito alla corrispondenza intercorsa per un esame della questione sulla base dell'allegato A al CCNL. Vi si legge che l'indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 (trasformazione dell'ente in SPA) continuerà ad essere calcolata secondo la normativa tuttora vigente. Rilevo che la lettera è firmata dal direttore generale delle Poste e pare sottoscritta pure da altri soggetti contrattuali. I problemi da affrontare sono di duplice ordine. In primo luogo dobbiamo precisare il valore di tale dichiarazione, in secondo luogo va definito nella sua intera portata l'impiego comunque assunto dalle Poste SPA.

1) Portata della dichiarazione

Appare chiaro che il comunicato vincola le POSTE SPA. Discutibile è invece un vincolo delle organizzazioni stipulanti quali la Vostra a meno che non si dimostri in sede interpretativa che era stata UNIONQUADRI o altra organizzazione a formulare la richiesta in quei termini. Solo in quel modo può verificarsi quella convergenza di volontà ed interessi che determina un vincolo contrattuale.

2) Contenuto della dichiarazione

Esso appare oscuro laddove si afferma che l'indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 continuerà ad essere calcolata e liquidata secondo la normativa tuttora vigente. Confronteremo tale dichiarazione con la normativa generale e speciale che attiene alla materia. Calcolo della buonuscita. Stabilisce l'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 (indennità di anzianità) che all'atto della cessazione del servizio spetta al personale un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo moltiplicati per gli anni di servizio.

Legge 29.5.1982 n.297 (disciplina del trattamento di fine rapporto). L'articolo 4 (disposizioni finali) stabilisce che la nuova normativa va tassativamente applicata a tutti i rapporti di lavoro con esclusione dei dipendenti pubblici. Stabilisce inoltre il predetto articolo che clausole contrattuali difformi sono nulle e che le leggi che regolamentavano i precedenti istituti di liquidazione debbono rendersi compatibili con la nuova normativa. La stessa legge all'articolo 5 stabilisce il regime di accantonamento e di sviluppo per le precedenti indennità (vedi indennità di anzianità) e stabilisce che l'indennità di anzianità è calcolata secondo la disciplina vigente sino al 1982 e si cumula con il t.f.r. venendo quindi via via rivalutata secondo criteri espressi nel predetto articolo.

La legge 27.12.1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che per il personale dipendente dalle Poste il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, vengono calcolati secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alea del presente comma (23.12.1996) .

SOLUZIONE

Il punto essenziale è dato dal concetto di normativa vigente prima della data della trasformazione dell'ente. La normativa in essere era quella degli enti pubblici fatta salva dalla legge 297/82 e quindi il calcolo dei dodicesimi moltiplicati per gli anni di servizio.

Resta da vedere se tale applicazione della legge all'epoca in vigore escluda la rivalutazione prevista dall'articolo 5 legge 297/82 all'epoca pure vigente e atta a regolamentare il passaggio dai sistemi di buonuscita particolari al TFR con una procedura di sostanziale adattamento (vedi articolo 4 disposizioni finali ultimo comma).

Ne deriva a mio avviso che anche in applicazione dei normali criteri di interpretazione della legge (articolo 12 disposizioni sulla legge in generale) l'interpretazione debba essere la seguente:

La buonuscita si calcola sui dodicesimi di stipendio alla data del 1996 (la lettera parla invece del 1998). Essa verrà quindi inserita nel t.f.r. e via via rivalutata secondo la legge 298/82. A mio avviso la legge ha voluto invece evitare che la buonuscita venga calcolata sulla base dello stipendio goduto dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

La norma però non è affatto chiara.

Secondo me vi è il rischio invece che le Poste non rivalutino affatto la buonuscita IPOST così accantonata.

Lasciare l'allegato 4 del CCNL privo di risposta può in effetti aumentare i rischi di fraintendimento e complicare l'eventuale attività interpretativa.

Faccio presente che la costante giurisprudenza della Cassazione consente al lavoratore in servizio di esperire azione di accertamento per conoscere l'ammontare della sua liquidazione. Detta azione può essere esperita in qualunque momento."